

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2111}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e NUCCI

Presentata il 10 maggio 1973

Adeguamento dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, all'articolo 16 lettera i) della legge di delega del 18 marzo 1968, n. 249, concernente la pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, ha stabilito opportune disposizioni transitorie per la ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione degli impiegati delle carriere direttive che alla data del 31 dicembre 1970 rivestivano la qualifica di direttore di sezione e che a tale data avevano maturato almeno 10 anni di effettivo complessivo servizio. Dette disposizioni transitorie sono state ispirate dal dettato della norma di delega contenuta nell'articolo 16 lettera i) della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risulta modificata dal testo della successiva legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Peraltro con le norme transitorie contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 non è stato tenuto alcun conto della disposizione prevista dalla prima parte della già indicata lettera i) che disponeva l'emanazione di « norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la piena valutazione del servizio presta-

to, la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche ».

Infatti per il personale della carriera direttiva che all'atto della promozione alla qualifica di direttore di sezione, conseguita in base all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si trovava ad aver prestato un periodo di effettivo servizio nella carriera direttiva, superiore ai quattro anni e sei mesi di anzianità richiesta dal predetto articolo 15, non è stata prevista alcuna agevolazione per il passaggio alla qualifica superiore. Ai predetti funzionari è stata sottratta, agli effetti giuridici ed economici, la maggiore anzianità di servizio nella carriera direttiva sia rispetto ad altri colleghi più giovani che dei più anziani. Tale situazione discriminatoria essendo in evidente contrasto con il cennato articolo 16 lettera i) della legge di delega, dovrebbe essere sanata con il presente provvedimento.

Ne consegue che per taluni impiegati della carriera direttiva l'anzianità necessaria per la promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione risulta superiore a quella di nove anni e sei mesi richiesta dall'attuale

ordinamento per la generalità del personale della carriera direttiva, ma la predetta anzianità non potrà essere valutata per l'effetto del mancato riconoscimento giuridico di essa.

I predetti impiegati, pervenuti alla qualifica di direttore di sezione con una anzianità in taluni casi quasi doppia di quella di quattro anni e sei mesi fissata dal decreto n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e che alla data del 31 dicembre 1970 non avevano maturato 10 anni di servizio, non hanno conseguito alcun beneficio dalle norme delegate di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riportando viceversa un concreto danno economico, tenuto conto della mancata valutazione del maggior servizio da essi prestato prima della promozione a direttore di sezione ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione. In ciò sta la ragione della durata e della efficacia del provvedimento a tutto il 30 giugno 1975.

Inoltre per i suddetti va considerato che è stata preclusa ogni possibilità di accedere a qualsiasi tipo di concorso per la promozione alla qualifica superiore successivamente alla data del 31 dicembre 1970, e che essi dovranno necessariamente partecipare ai corsi di formazione dirigenziale che presumibilmente, in base alle norme contenute nel più volte citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 748, non potranno avere luogo prima del 1976-77.

In detto stato di cose, per un principio di equità che dovrebbe imporre un uguale trattamento per tutti gli impiegati dello Stato, non sembra inopportuna l'emanazione di una norma transitoria che assicuri a coloro che sono stati esclusi dai benefici previsti per il restante personale della carriera direttiva, la possibilità di accedere, entro i limiti dei posti disponibili e con la medesima anzianità di servizio prevista dall'attuale ordinamento, alla qualifica di direttore aggiunto di divisione.

A tale scopo è diretto l'articolo unico della presente proposta che prevederebbe il passaggio nella qualifica di direttore di divisione o equiparata del ruolo ad esaurimento con l'estensione del beneficio previsto per coloro che alla data del 31 dicembre 1970 avevano maturato dieci anni di effettivo complessivo servizio e che senza avere partecipato (perché è stata loro preclusa la possibilità per la modifica della normativa) ad alcun concorso per la promozione alla qualifica superiore siano messi in grado di accedere nel predetto ruolo.

Si ritiene utile rilevare che il provvedimento proposto non comporterebbe alcun onere per il bilancio dello Stato in quanto non è previsto alcun ampliamento dei ruoli organici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Fino al 30 giugno 1975, per la promozione alle qualifiche di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione od equiparate, le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono estese con effetto giuridico ed economico dalla data del compimento di 10 anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, agli impiegati della predetta carriera che al 31 dicembre 1970 rivestivano la qualifica di direttore di sezione.

Ai fini del computo del periodo di servizio di cui al precedente comma si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.